



9/2024

<i>SCHEDA TECNICA</i> <i>LINEE ASSISTITE DA CONTROGARANZIA FEI</i>	
Destinatari:	Imprese sociali si veda <i>la Dichiarazione Impresa Sociale</i> - Quando l'obiettivo primario dell'organizzazione è il raggiungimento di un "impatto sociale". - Non ci sono limiti alla forma giuridica dell'impresa sociale. Un'impresa sociale può assumere la forma di una società tradizionale con capitale proprio, di una cooperativa, di una fondazione, di un'associazione, di una ONG, ecc.
Finalità	- Investimento in attività materiali o immateriali - Capitale circolante - Consolidamento/ristrutturazioni limitatamente al 10% dell'operazione finanziaria
Finalità non ammesse:	- Prefinanziamento di sovvenzioni di un programma dell'UE
Forma Tecnica:	Linee con piano e senza piano di ammortamento
Criteri di idoneità aggiuntivi	Nessuna operazione può beneficiare di garanzie , cauzioni o accordi simili ad eccezione: a) per le linee non ipotecarie con durata ≥ 10 anni. Ok per garanzia personale o strumento analogo dei soci b) per le linee ipotecarie con durata ≥ 10 anni. Ok per qs garanzia che non garantisca più del 50% del finanziamento
Plafond	25 milioni di finanziamenti / 20 milioni di garanzie
Copertura Cooperfidi	Garanzia a Prima richiesta 80% del finanziamento (<i>sempre</i>) No ponderazione zero
<i>Periodo inclusione Fei</i>	<i>Dal 1/10/2024 al 30/9/2027</i>
Condizioni garanzia Cooperfidi:	0,50% annuo della garanzia Cooperfidi per linee bullet – senza piano amm. 0,25% annuo della garanzia Cooperfidi per linee con piano amm
Condizioni finanziam.	Riduzione di almeno lo 0,10% degli spread da convenzione
Spese di Istruttoria:	0,10% del finanziamento (ordinarie)
Regime di aiuto	L'aiuto finanziario previsto dal programma FEI Social Entrepreneurship non genera aiuto di stato



European
Investment Fund



PIÙ GARANZIE AL TUO PROGETTO

9/2024

ALLEGATO - REQUISITI DEGLI INVESTIMENTI

1. Condizioni di esclusione per investimenti di acquisto di veicoli con finalità di trasporto

Autovetture utilizzate principalmente per scopi commerciali.	Per i quali le corrispondenti soglie di emissione di CO2 superano 115 g CO2/km secondo la procedura di prova per veicoli leggeri a livello mondiale (WLTP) per veicolo.																											
Furgoni/ Veicoli Commerciali Leggeri.	'Per i quali le corrispondenti soglie di emissione di CO2 superano 115 g CO2/km secondo la procedura di prova per veicoli leggeri a livello mondiale (WLTP) per veicolo.																											
Autocarri/ Veicoli pesanti (HDV).	<table><thead><tr><th>Assale e configurazione del telaio ⁴</th><th>Sottogruppo di veicoli⁵</th><th>Valore di riferimento gCO2 / t-km</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Rigid, 4x2, GVW > 16t</td><td>4-UD</td><td>307.23</td></tr><tr><td>4-RD</td><td>197.16</td></tr><tr><td>4-LH</td><td>105.96</td></tr><tr><td rowspan="2">Tractor, 4x2, GVW > 16t</td><td>5-RD</td><td>84</td></tr><tr><td>5-LH</td><td>56.6</td></tr><tr><td rowspan="2">Rigid, 6x2</td><td>9-RD</td><td>110.98</td></tr><tr><td>9-LH</td><td>65.16</td></tr><tr><td rowspan="2">Tractor, 6x2</td><td>10-RD</td><td>83.26</td></tr><tr><td>10-LH</td><td>58.26</td></tr></tbody></table> Autocarri (inclusi, senza limitazione, autocarri che fanno parte di un sottogruppo di veicoli pesanti), diversi da quelli che soddisfano (i) gli standard "EURO VI" o superiori e non sono coperti da nessuno dei gruppi di configurazione del telaio a 4 assi descritti nella tabella direttamente sopra o (ii) in caso di camion per la raccolta dei rifiuti, standard "EURO V" o superiori. Veicoli dedicati al trasporto di combustibili fossili o combustibili fossili miscelati con combustibili alternative.			Assale e configurazione del telaio ⁴	Sottogruppo di veicoli ⁵	Valore di riferimento gCO2 / t-km	Rigid, 4x2, GVW > 16t	4-UD	307.23	4-RD	197.16	4-LH	105.96	Tractor, 4x2, GVW > 16t	5-RD	84	5-LH	56.6	Rigid, 6x2	9-RD	110.98	9-LH	65.16	Tractor, 6x2	10-RD	83.26	10-LH	58.26
Assale e configurazione del telaio ⁴	Sottogruppo di veicoli ⁵	Valore di riferimento gCO2 / t-km																										
Rigid, 4x2, GVW > 16t	4-UD	307.23																										
	4-RD	197.16																										
	4-LH	105.96																										
Tractor, 4x2, GVW > 16t	5-RD	84																										
	5-LH	56.6																										
Rigid, 6x2	9-RD	110.98																										
	9-LH	65.16																										
Tractor, 6x2	10-RD	83.26																										
	10-LH	58.26																										
Veicoli di categoria L (veicoli a 2 e 3 ruote e quadricicli).	Qualsiasi veicolo di questo tipo diverso dai veicoli a zero emissioni dirette.																											
Trasporto pubblico: tram, metro e autobus (urbani e interurbani).	per le quali le emissioni dirette superano i 50g CO2equivalenti per passeggero-km (gCO2e/pkm).																											
Treni	Treni passeggeri per le quali le emissioni dirette superano i 50 gCO2equivalenti per passeggero-km (gCO2e/pkm). Treni merci le cui emissioni dirette superano 28,3 gCO2equivalente per tonnellata-km (gCO2e/tkm). Veicoli dedicati al trasporto di combustibili fossili o combustibili fossili miscelati con combustibili alternative.																											
Navi per la navigazione interna	Navi da passeggeri le cui emissioni dirette superano 50 gCO2equivalente per passeggero-km (gCO2e/pkm). Navi merci le cui emissioni dirette superano 28,3 gCO2equivalente per tonnellata-km (gCO2e/tkm). Navi dedicate al trasporto di combustibili fossili o combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.																											
Navi marittime	Navi marittime dedicate al trasporto di combustibili fossili o combustibili fossili miscelati con combustibili alternativi.																											

2. Condizioni di eleggibilità per investimenti a carattere immobiliare

Ai fini dell'ammissibilità, la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione sostanziale di edifici esistenti (ossia eccedenti il 25% della superficie o il 25% del valore edificabile esclusi i terreni) devono essere conformi agli standard energetici nazionali definiti dalla Direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia (EPBD, 2018/844/UE).

3. Condizioni di eleggibilità per investimenti in impianti di riscaldamento/raffreddamento

Sono ammissibili (anche per la produzione combinata di raffreddamento/calore ed elettricità) solo i seguenti investimenti: ■ investimenti che comportano la produzione di calore utilizzando combustibili rinnovabili o "cogenerazione ammissibile" dove "cogenerazione ammissibile" è definita come: o basata su energia rinnovabile al 100%, calore di scarto o una combinazione di questi; o o se basato su 90 %; ■ investimenti riguardanti nuove reti di teleriscaldamento o estensioni sostanziali delle reti di teleriscaldamento esistenti se la rete utilizza almeno il 50% di energia rinnovabile o il 50% di calore di scarto o il 75% di calore cogenerato, o il 50% di una combinazione di tale energia e calore.

4. Condizioni di eleggibilità per investimenti nella produzione di energia elettrica e/o termica, utilizzando biomasse.

Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di sostenibilità della biomassa: ■ le materie prime devono provenire da biomassa non contaminata o rifiuti biogeni all'interno dell'UE o certificate per la sostenibilità se provenienti da paesi terzi e non devono consistere in colture alimentari e foraggere; ■ materie prime forestali certificate secondo gli standard internazionali di certificazione forestale sostenibile; ■ non devono essere utilizzati prodotti a base di olio di palma o materie prime provenienti da foreste tropicali e/o siti protetti.



9/2024

5. Condizioni di eligibilità per investimenti in progetti di desalinizzazione

Totalmente esclusi.

6. Condizioni di eligibilità per investimenti in progetti di produzione di energia basata su fonti fossili

Totalmente esclusi

7. Condizioni di eligibilità per investimenti in attività energivore o ad alta emissione di CO₂

Totalmente esclusi (codici ATECO 20.14; 20.13; 20.15; 20.16; 23.51; 24.10; 24.20; 24.31; 24.32; 24.33; 24.34; 24.42; 30.30; 51.10; 51.21; 52.23).

SETTORI DI ATTIVITA' LIMITATI (RESTRICTED) o ESCLUSI DAL GRUPPO BEI

SETTORI/ATTIVITA' ESCLUSI

1. Attività che limitano i diritti e le libertà individuali o che violano i diritti umani.
2. Attività nel settore delle attività di difesa, l'uso, lo sviluppo o la produzione di prodotti e tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile.
3. Prodotti e attività legate al tabacco (produzione, distribuzione, lavorazione e commercio).
4. Attività escluse dal finanziamento ai sensi delle pertinenti disposizioni del regolamento Horizon Europe (regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Horizon Europe – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, recante le sue regole di partecipazione e diffusione): ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditabili tali modifiche; e le attività volte a creare embrioni umani esclusivamente a scopo di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante trasferimento nucleare di cellule somatiche.
5. Gioco d'azzardo (attività di produzione, costruzione, distribuzione, trasformazione, commercio o software).
6. Commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media.
7. Attività che coinvolgono animali vivi a fini sperimentali e scientifici nella misura in cui non può essere garantito il rispetto della Convenzione europea per la protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici.
8. Attività di sviluppo immobiliare, come un'attività con il solo scopo di ristrutturare e relocare o rivendere edifici esistenti nonché costruire nuovi progetti; tuttavia, le attività nel settore immobiliare correlate agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento InvestEU e ai settori ammissibili alle operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del regolamento InvestEU, quali come investimenti in progetti di efficienza energetica o edilizia sociale, sono ammissibili.
9. Sono escluse le attività finanziarie quali l'acquisto o la compravendita di strumenti finanziari, in particolare gli interventi di buy-out finalizzati all'asset stripping o di capitale sostitutivo finalizzati all'asset stripping.
10. Attività vietate dalla normativa nazionale applicabile.
11. Lo smantellamento, il funzionamento, l'adattamento o la costruzione di centrali nucleari.
12. Investimenti relativi all'estrazione o all'estrazione, lavorazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e petrolio, nonché investimenti relativi all'estrazione di gas. Questa esclusione non si applica a: (a) progetti in cui non esiste una tecnologia alternativa fattibile; b) progetti relativi alla



9/2024

prevenzione e al controllo dell'inquinamento; c) progetti dotati di impianti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio o impianti per la cattura e l'utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che portano a riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea.

13. Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Tale esclusione non si applica agli investimenti in: a) discariche in loco che costituiscono un elemento accessorio di un progetto di investimento industriale o minerario e in cui è stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica opzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività stessa; b) impianti di discarica esistenti per garantire l'utilizzo del gas di discarica e promuovere l'estrazione in discarica e il ritrattamento dei rifiuti di estrazione.

14. Investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (MBT), salvo che tale esclusione non si applica agli investimenti per il retrofit di impianti TMB esistenti ai fini della termovalorizzazione o per operazioni di riciclo dei rifiuti differenziati quali il compostaggio e la digestione anaerobica.

15. Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti, salvo che tale esclusione non si applica agli investimenti in:

- a) impianti dedicati esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- b) impianti esistenti, se l'investimento ha lo scopo di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o recuperare materiali dalle ceneri da incenerimento, a condizione che tali investimenti non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti.

SETTORI/ATTIVITÀ LIMITATI (restricted)

1. Attività economiche illegali Qualsiasi produzione, commercio o altra attività illegale ai sensi delle leggi o dei regolamenti della giurisdizione nazionale per tale produzione, commercio o attività ("Attività economica illegale"). La clonazione umana a fini riproduttivi è considerata un'attività economica illegale.

2. Tabacco e bevande alcoliche distillate La produzione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti correlati.

3. Produzione e commercio di armi e munizioni Il finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di qualsiasi genere. Tale restrizione non si applica nella misura in cui tali attività siano parte o accessorie di esplicithe politiche dell'Unione Europea.

4. Casinò Casinò e imprese equivalenti.

5. Restrizioni del settore informatico Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni di dati elettronici che: i. mirare specificamente a: a. sostenere qualsiasi attività rientrante nei Settori Ristretti di cui ai precedenti commi da 1. A 4. (inclusi); b. gioco d'azzardo su Internet e casinò online; o pornografia, o quale: ii. hanno lo scopo di consentire illegalmente: a. entrare in reti di dati elettronici; o b. scaricare dati elettronici.

6. Restrizioni del settore Life Science Quando si fornisce supporto al finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relative a • clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici; e • organismi geneticamente modificati ("OGM"), il FEI richiederà all'Intermediario adeguate specifiche garanzie sul controllo delle questioni legali, regolamentari ed etiche legate a tale clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o OGM.

7. Produzione di energia da combustibili fossili e attività connesse a. estrazione, lavorazione, trasporto e stoccaggio del carbone; b. esplorazione e produzione di petrolio, raffinazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio; c. esplorazione e produzione di gas naturale, liquefazione, rigassificazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio; o d. Produzione di energia elettrica eccedente l'Emissions Performance Standard



9/2024

(ovvero 250 grammi di CO₂e per kWh di elettricità), applicabile a centrali elettriche a combustibili fossili e di cogenerazione, centrali geotermiche e idroelettriche con grandi invasi.

8. Industrie e settori ad alta intensità energetica e/o ad alta emissione di CO₂ (nomenclatura NACE, 4 cifre):

- i. Fabbricazione di altri prodotti chimici organici di base (NACE 20.14);
- ii. Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici (NACE 20.13);
- iii. Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (NACE 20.15);
- iv. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie (NACE 20.16);
- v. Produzione di cemento (NACE 23.51);
- vi. Produzione di ferro e acciaio di base e ferroleghe (NACE 24.10);
- vii. Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori, di acciaio (NACE 24.20);
- viii. Trafilatura a freddo di barre (NACE 24.31);
- ix. Laminazione a freddo di nastri stretti (NACE 24.32);
- x. Formatura a freddo o piegatura (NACE 24.33);
- xi. Trafilatura a freddo di fili (NACE 24.34);
- xii. Produzione di alluminio (NACE 24.42);
- xiii. Fabbricazione di aeromobili alimentati in modo convenzionale e relativi macchinari (sotto attività contenute nell'attività NACE 30.30 "Fabbricazione di veicoli aerei e spaziali e relativi macchinari");
- xiv. Trasporto aereo di passeggeri con carburante convenzionale (sotto attività della NACE 51.10);
- xv. Trasporto aereo di merci con carburante convenzionale (sotto attività della NACE 51.21);
- xvi. Attività di servizio accessorie al trasporto aereo con carburante convenzionale. (sotto attività della NACE 52.23).



9/2024

ALLEGATO – IMPEGNI INFORMATIVI DI COOPERFIDI, DELLE BANCHE FINANZIATRICI E DELLE IMPRESE DESTINATARIE FINALI

Le parti si impegnano a

- consentire pieno, tempestivo e incondizionato accesso a tutti i **documenti, dati, registri, sistemi informativi e archivi** rilevanti ai fini dell'Accordo;
- garantire che tale accesso sia assicurato a favore:
 - della controparte contrattuale;
 - di eventuali soggetti da essa designati;
 - di autorità, istituzioni finanziarie o organismi di controllo competenti;
- mettere a disposizione le informazioni in formato idoneo alla consultazione, estrazione e verifica.

Le parti sono altresì consapevoli che un'operazione assistita da garanzia Fei non potrà in alcun modo finanziare attività illecite o finalizzate all'elusione fiscale.

Ogni parte è soggetta alla legislazione italiana in materia di prevenzione dell'evasione fiscale, del riciclaggio di denaro, della lotta contro il terrorismo e della frode fiscale

REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Ciascuna parte si atterrà al "**Regolamento sulla protezione dei dati**" con specifico rimando alle seguenti normative:

- (i) Regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 295 del 21.11.2018, pagg. 39-98);
- (ii) Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("GDPR"); e/o
- (ii) tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di trattamento dei Dati personali, compresa la legislazione nazionale che attua la Direttiva sulla protezione dei dati (Direttiva 95/46/CE) e la Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche (Direttiva 2002/58/CE), e qualsiasi altra legge e regolamento che le attua, che vi deroga o che è stato emanato in base ad esse, e qualsiasi ordine e codice di pratica, linee guida e raccomandazioni emanate dalle Autorità di regolamentazione applicabili,